

# **Bando per l'accesso ai contributi per l'attività promozionale ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). 1° BANDO 2022.**

## **Art. 1. Finalità e normativa di riferimento**

1. Il presente Bando disciplina la concessione di contributi a sostegno dell'attività promozionale relativa alla realizzazione di progetti, manifestazioni e iniziative che favoriscono la promozione turistica del Friuli Venezia Giulia, ai sensi e per effetto dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) ed in attuazione del Regolamento di cui al DPR n. 27/2017/Pres. e s.m.i., - recante: "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)".
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando si fa riferimento all'art. 62, comma 1, lettere a) e b), della Legge regionale n. 21/2016 e al sopra citato Regolamento, oltre che alla Legge regionale n. 7/2000 e s.m.i. (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

## **Art. 2. Beneficiari**

1. Possono partecipare al presente bando tutti i soggetti pubblici e privati, quali ad esempio: le associazioni, i comitati, le fondazioni, i consorzi, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le imprese anche costituite in rete di imprese, che realizzino progetti che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico nonché manifestazioni e iniziative promozionali atte a produrre positivi effetti in ambito turistico o importanti ricadute economiche nel contesto regionale.
2. Qualora i soggetti beneficiari abbiano natura d'impresa, i contributi sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 o in alternativa nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 107, in presenza dei requisiti e delle condizioni appositamente previsti.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento UE 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare, l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Qualora un'impresa risulti beneficiaria di un contributo "de minimis" che determini il superamento del massimale, il Servizio turismo e commercio provvederà alla riduzione del contributo fino al limite del massimale previsto.
4. Sono escluse dai finanziamenti di cui al presente regolamento le imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, punto 18 del citato Reg. (UE) n. 651/2014.

## **Art. 3. Criteri di individuazione e contenuto dei progetti, iniziative o manifestazioni ammessi**

1. Sono ammessi a valutazione per la redazione delle graduatorie, i progetti, le manifestazioni e le iniziative riconducibili alle finalità di cui all'art. 1, proposti dai soggetti aventi diritto di cui all'art. 2, rispondenti alle seguenti caratteristiche:
  - a) con periodo di svolgimento compreso tra **il 1° gennaio 2022 e il 28 febbraio 2023**. Nel caso di progetti, manifestazioni o iniziative con svolgimento: **dal giorno 1° gennaio 2023 al giorno 28 febbraio 2023, l'avvio delle attività deve comunque avvenire entro il 31 dicembre 2022, circostanza che deve essere dimostrata con idonea documentazione, atta a provarla;**
  - b) che si tengano nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, oppure al di fuori dello stesso purché ne promuovano in modo evidente l'attrattività turistica, le sue peculiarità e i suoi prodotti caratteristici;

2. che non siano riferite a progetti, manifestazioni ed iniziative **già proposti, dal medesimo soggetto organizzatore e finanziati con precedente bando - ai sensi della LR 21/2016, art.62, comma 1, lettere a) e b), per la medesima edizione o annualità.**

#### **Art. 4. Spese ammissibili e rendicontazione**

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Regolamento, sono ammissibili le spese, sostenute successivamente alla data dell'8 gennaio 2021 (data di chiusura del precedente bando), riferite alle seguenti voci di spesa:
  - a) ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell'iniziativa;
  - b) promozione sui media;
  - c) compensi per attività artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione e sportive;
  - d) compensi per forniture di beni e servizi;
  - e) rimborsi spese a collaboratori;
  - f) spese di segreteria organizzativa e assistenza;
  - g) ospitalità;
  - h) noleggio strutture e attrezzature;
  - i) trasporti.
2. **Non sono ammissibili gli oneri per il personale dipendente**, se non assunto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata **e le spese di investimento** ossia relative a quei beni durevoli che possono essere utilizzati anche successivamente, rispetto al periodo di svolgimento dell'iniziativa (es. apparecchiature tecniche ed informatiche, fotografiche, materiali edili, attrezzature diverse, arredamenti, ecc.).
3. In fase di rendicontazione la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 15 del Regolamento, **deve rispondere alle seguenti caratteristiche:**
  - le spese devono essere **direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa** per la quale si chiede il contributo; saranno pertanto esclusi ad esempio i rimborsi chilometrici forfettari ad eccezione di quelli normativamente previsti per la specifica casistica (rimborsi chilometrici calcolati secondo le tabelle ACI);
  - le spese sostenute devono essere documentate da idonea documentazione di spesa **intestata al beneficiario e regolarmente quietanzata;**
  - tutte le spese dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 7/2000, così come richiamato dall'art. 8 del Regolamento, che dispone *"Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi."*

#### **Art. 5. Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo**

1. Le domande di contributo devono pervenire alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio Turismo e commercio - **utilizzando esclusivamente l'apposita procedura informatizzata** (predisposta e disponibile sul sito internet regionale) **a partire dalle ore 10.00.00 del giorno 20 dicembre 2021 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00.00 del giorno 31 gennaio 2022.**
2. E' prevista solamente la possibilità di **accesso tramite le credenziali SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ovvero il **"LoginFVG"** esclusivamente in modalità **"Avanzato"** (sistema di autenticazione tramite identificazione del richiedente che la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mette a disposizione dei cittadini per accedere in modalità sicura ai servizi e alle applicazioni online).
3. Tutta la documentazione, nonché le informazioni necessarie (linee-guida) alla compilazione e all'invio della domanda con la procedura informatizzata, sono disponibili sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo: **www.regione.fvg.it - Aree Tematiche - Imprese – Turismo - Valorizzare e Promuovere il Territorio – Progetti, manifestazioni e iniziative promozionali.**
4. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro le **ore 12.00.00 del giorno 31 gennaio 2022.**
5. La domanda di contributo, **deve essere bollata** nei termini di legge. Il richiedente deve aver ottemperato al **pagamento dell'imposta di bollo prima dell'invio della domanda di contributo**, tramite acquisto della marca da bollo o versamento con modello F23, da conservare presso i propri uffici per eventuali controlli.
6. La domanda è redatta secondo le modalità indicate nelle linee-guida, **sottoscritta dal legale rappresentante** e deve pervenire corredata dai seguenti documenti elaborati sulla base di modelli disponibili sul sito istituzionale della Regione:
  - a) la relazione illustrativa (a schema libero e **di massimo due cartelle - ovvero due pagine formato A4**) dei progetti, manifestazioni o iniziative con l'indicazione delle finalità e del programma, delle stesse, con evidenziati i periodi e le località di svolgimento;

- b) la scheda con i criteri di ammissibilità e valutazione (facsimile reperibile sul sito, da compilare debitamente **rispettando le due pagine formato A4**);
- c) copia scansionata del frontespizio della domanda con la marca da bollo annullata oppure copia del modello F23 con il quale è stato eseguito il pagamento del bollo, salvo il caso di esenzione.
7. La domanda contiene la dichiarazione attestante l'esenzione o meno dell'imposta di bollo e l'indicazione se nell'ambito dell'evento, proposto, sono previste o no attività commerciali. Qualora il richiedente goda dell'esenzione dell'imposta di bollo dovrà indicare gli estremi della relativa norma di esenzione e il numero d'iscrizione nel registro delle ONLUS (D.lgs. 460/10997), nel caso di Associazioni/Enti con la qualifica di ONLUS.
8. In deroga all'art. 6, comma 4, lettera c) del regolamento, stante le disposizioni dell'art. 14, comma 6 del decreto ministeriale 117/2015 che stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il registro nazionale aiuti (RNA), alle imprese e agli altri soggetti che svolgono attività commerciale non viene richiesta la relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
9. La domanda deve essere presentata per ogni singola iniziativa, manifestazione o progetto unitario proposti.
10. In particolare, costituiscono causa di esclusione:
- la presentazione della domanda oltre il termine di cui al comma 1;
  - la sottoscrizione della domanda da soggetto diverso dal legale rappresentante;
  - le richieste di contributo riferite a più eventi o appuntamenti all'interno della medesima domanda, salvo che non rispondano ad un progetto unitario che necessita di una programmazione complessiva integrata;
  - le richieste di contributo che non rispondano ai criteri di individuazione e contenuto dei progetti, iniziative o manifestazioni ammessi, di cui all'art. 3 del presente Bando;
  - la presentazione della domanda senza l'utilizzo della apposita procedura informatizzata.

#### **art. 6. Regolarizzazione e richiesta di integrazioni**

- In caso di domanda irregolare o incompleta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Regolamento, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato all'indirizzo indicato dal richiedente nella domanda assegnando un **termine massimo di dieci giorni** per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione.

#### **art. 7. Risorse disponibili**

- La dotazione finanziaria complessivamente resa disponibile per il presente bando sarà definita con la legge di stabilità 2022 e potrà essere incrementata dalla Giunta regionale nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie stabilite dal Bilancio Finanziario Gestionale.

#### **art. 8. Amministrazione procedente**

- L'unità organizzativa competente in ordine al procedimento disciplinato dal presente bando è il Servizio turismo e commercio, della Direzione centrale attività produttive e turismo, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Magda Uliana Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive e turismo, preposto al Servizio turismo e commercio.
- Responsabili dell'istruttoria:  
Monica Tempo - tel. 0432. 555956 - e-mail: [monica.tempo@regione.fvg.it](mailto:monica.tempo@regione.fvg.it);  
Raffaella Rizzi - tel. 0432.555568 - e-mail: [raffaella.rizzi@regione.fvg.it](mailto:raffaella.rizzi@regione.fvg.it);

#### **art. 9. Note informative**

- In merito al criterio di cui all'art. 10bis, comma 1, lettera b) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres e s.m.i., in cui è richiamato il Piano strategico di marketing turistico regionale pubblicato annualmente, ai fini della valutazione delle iniziative per la promozione turistica presentata a valere sul 1° bando 2022, nelle more dell'approvazione di un nuovo Piano strategico di marketing del turismo regionale, il richiamo a tale Piano deve intendersi riferito a quanto indicato nel testo del documento denominato: "Strategia del piano marketing 2019 - 2022", pubblicato sulla pagina dedicata alla linea contributiva, di cui trattasi.
- A seguito della valutazione e dell'approvazione della relativa graduatoria, qualora le risorse a disposizione non coprano l'importo concedibile nella misura prevista dall'Allegato A) del Regolamento, di tutti i progetti,

iniziative e manifestazioni ammessi a contributo, in caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Con riferimento alla cumulabilità del contributo, alla valutazione degli interventi ammissibili a contributo, alla misura del contributo, alle modalità di assegnazione, concessione ed erogazione anche in via anticipata del contributo, alla rendicontazione della spesa ammessa a contributo e all'eventuale revoca si rimanda alle disposizioni di cui al Regolamento vigente.
4. Qualora, in fase di rendicontazione della spesa risulti, dal riepilogo delle entrate/spese presentato (ai sensi del comma 1, dell'art. 15, del Regolamento di cui al DPR n. 27/2017/Pres.), che l'ammontare degli oneri complessivamente sostenuti, è inferiore al 60% dell'importo preventivato in sede di domanda, il contributo viene revocato indipendentemente dall'avvenuto raggiungimento della spesa ammissibile, determinata dal decreto di concessione, così come previsto al comma 1, lettera d), dell'art. 17, del predetto regolamento vigente.